



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 30 LUG. 2015



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**15/077/CU15/C5**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/39/UE CHE MODIFICA LE  
DIRETTIVE 2000/60/CE E 2008/105/CE PER QUANTO RIGUARDA LE  
SOSTANZE PRIORITARIE NEL SETTORE DELLA POLITICA DELLE  
ACQUE, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA LEGGE 7 OTTOBRE 2014, N. 154**

*Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di seguito riportate.

Roma, 30 luglio 2015

# Allegato

## Emendamenti richiesti dalle Regioni e dalle Province autonome relativi allo

### Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque

TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p>		
<p>Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;</p>		
<p><b>Vista</b> la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE;</p>		
<p><b>Vista</b> la direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica della direttiva del Consiglio 2008/105/CE, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		
<p><b>Visto</b> il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la Parte Terza e l'allegato I alla Parte Terza;</p>		
<p><b>Visto</b> il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE;</p>		
<p><b>Vista</b> legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge di delegazione europea 2013 (Secondo semestre), e, in particolare, l'allegato B;</p>		



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p><b>Vista</b> la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....</p>		
<p><b>Acquisito</b> il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del .....</p>		
<p><b>Acquisiti</b> i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica .....</p>		
<p><b>Vista</b> la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....</p>		
<p><b>Sulla proposta</b> del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;</p>		
<p><b>Articolo 1</b> <b>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive</b> <b>modificazioni</b></p>		
<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:</p>		
<p><b>a)</b> all'articolo 74, comma 2, la lettera z) è sostituita dalla seguente:</p>		
<p>"z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ovvero lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1,;"</p>	<p>buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalità previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), <b>ovvero ossia</b> lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli</p>	<p>Si propone di ricalcare la definizione vigente, a favore di chiarezza</p>



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: "standard di qualità ambientale" sono aggiunte le seguenti: ", denominati anche "SQA";";</p> <p>c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinques) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>"uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;</p> <p>uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.";</p> <p>d) l'articolo 78 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>"Articolo 78</b></p> <p><b>(Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)</b></p>	<p>standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alle tabelle 1/A e 2/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1;";</p>	
<p>1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalità disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al biota con le modalità di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:</p>		
<p>a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;</p>	<p>a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;</p>	<p>Si ritiene incongruente la data del 2015 per la definizione di misure riguardanti sostanze oggetto di revisione dello SQA; in ogni caso si ritiene più chiaro che l'articolo tratti solo aspetti legati agli SQA, mentre per quanto riguarda i programmi e più in generale i piani di gestione si suggerisce di modificare direttamente gli articoli 116 e 117.</p>
<p>b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a</p>	<p>b) gli SQA fissati per le nuove sostanze</p>	<p>Il PdG è lo strumento dove inserire le misure</p>



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di Bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al <b>Sistema italiano, di seguito SINTAI</b>, per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le stesse regioni e province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso pienamente operativo <b>quanto prima dopo tale data e, comunque, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;</b></p>	<p>individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorità di Bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al <b>Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI</b>, per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le stesse regioni e province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116 che è attuato e reso pienamente operativo <b>quanto prima dopo tale data e, comunque, entro e non oltre il 22 dicembre 2024</b></p> <p><b>I Piani di Gestione di cui all' art. 117 contengono un programma di misure, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che è attuato e reso pienamente operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024;</b></p>	<p>per conseguire entro il 2027 lo stato di buono; il riferimento ai piani di cui all' art. 116 (Piani di Tutela) è improprio</p>
<p>c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a);</p> <p>d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).</p>		
<p>3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome:</p>		
<p>a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44</p>	<p>a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17,</p>	<p>Collegato alla nota sul Mercurio e composti della</p>



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 per la colonna d'acqua;</p>	<p>21, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 per la colonna d'acqua;</p>	<p>TAB 1/A. Non si comprende comunque perché limitare alle sostanze di cui all'Art.3 lettera a) la possibilità di utilizzare la matrice acque in concorrenza/sostituzione del biota quando la Direttiva 2013/39 all'art. 3, paragrafo 3 lascia la facoltà di applicare uno SQA per una matrice diversa o un taxon del biota diverso per varie sostanze: l'art. 78 le riprende escludendo le sostanze n. 5 (Difenil eteri bromurati ) 21 (mercurio e composti) e 37 (diossine). Ci si chiede la motivazione di tale esclusione ed in particolar modo per mercurio e Diossine per i quali sono già stati stabiliti degli SQA –MA nella matrice sedimenti (tab 2/A e 3/A).</p> <p>Si propone in alternativa all'aggiunta della sostanza 21 di modificare come segue l'Art. 3: "Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome, in coordinamento con le Autorità di Bacino, possono applicare un SQA per una matrice diversa da quella specificata al comma 2 o per un taxon del biota diverso da quello specificato in tabella 1/A."</p>
<p>b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.</p> <p>4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all'articolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c) per la sostanza pertinente.</p> <p>5. Per le acque marine costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2. dell'allegato 1 ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.</p> <p>6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate</p>		



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>ed è stato applicato un SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1.</p>		
<p>7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustificano un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).</p>		
<p>8. Le regioni e le province autonome effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 ed ai successivi commi 9 e 10.</p>		
<p>9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile. Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticità ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dell'elenco di priorità o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attività agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.</p>		
<p>10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 nei siti interessati da una diffusa attività antropica. Per l'individuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3, dando priorità ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. In ogni caso, l'elenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici</p>		



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l'elenco dei siti così selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalità previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8 ter dell'allegato 1. I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui all'articolo 117.</p>		
<p>11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono all'aggiornamento ed all'integrazione degli standard di qualità ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.</p>		
<p>12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.</p>		
<p>13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro 20 anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.";</p>		
<p>e) all'articolo 78-septies (Calcolo dei Valori Medii), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:</p>		
<p>"1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica è superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico."</p>		
<p>f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti:</p>		
<p><b>"Art. 78-nonies</b></p>		
<p><b>Aggiornamento dei piani di gestione</b></p>		
<p>1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti</p>		





TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome:</p>		
<p>a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 78-sexies;</p>		
<p>b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui all'articolo 78, comma 3:</p>		
<p>1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione;</p>		
<p>2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);</p>		
<p>c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità all'articolo 78, comma 4-bis, se gli intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.</p>		
<p>2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi all'esaclorobutadiene, per lo SQA stabilito per il biota relativo al DDT e per gli SQA all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per lo SQA stabilito per il biota relativo al DDT e per gli SQA stabiliti per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. La motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscono almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato I alla Parte Terza.</p>	<p>2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d'acqua relativi al mercurio, all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per lo SQA stabilito per il biota relativo al DDT e per gli SQA stabiliti per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1. La motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscono almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla Tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato I alla Parte Terza.</p>	<p>Nella versione precedente era stato inserito anche SQA alternativo per il mercurio. Le motivazioni per cui è stato eliminato sono da ricondursi al fatto che per il mercurio valga solo l'SQA per il Biota e non ci sia la facoltà di applicare l'SQA sulla colonna d'acqua? Cfr. art. 78 comma 3 lettera a)</p>
<p>3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione</p>	<p>3. Le Autorità di distretto-bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione</p>	<p>Si ritiene più corretto che l'articolo tratti solo aspetti legati agli SQA, mentre per quanto previsto dal comma 3 si ritiene più corretto andare a modificare direttamente gli articoli 116 e 117. Si ricorda tuttavia che i Piani di Gestione 2009 ITB ed ITC e gli attuali aggiornamenti sono</p>



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>del programma di misure di cui all'articolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure di cui all'articolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>pubblicati sui siti delle AdB Po ed Arno in attuazione delle disposizione dell'Art.14 della 2000/60/CE</p>
<p><b>articolo 78-decies</b></p>		
<p><b>Disposizioni specifiche per alcune sostanze</b></p>		
<p>1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78 e 116, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:</p>	<p>1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obblighi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78 e <del>116</del> <b>117</b>, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze:</p>	
<p>a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;</p>		
<p>b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;</p>		
<p>c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi, recanti il numero 2, 5,15, 20, 22, 23 e 28.</p>		
<p>2. Le regioni e le province autonome, in coordinamento con le Autorità di bacino, possono riportare, nei piani di gestione dei bacini idrografici, l'entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantire l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico.</p>	<p>2. Le regioni e le province autonome, in coordinamento con le Autorità di bacino, possono riportare, nei I piani di gestione dei bacini idrografici <b>possono riportare</b> l'entità di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantire l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico.</p>	
<p><del>3. Le mappe supplementari di cui al comma 1 sono inserite nei piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi</del></p>		



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>dell'articolo 117.</p>		
<p>art.78-undecies</p>		
<p>(Elenco di controllo)</p>		
<p>1. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di cui alla Decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio <b>predisposto ed attuato da ISPRA</b> delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di cui alla Decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	
<p>2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre successivo le regioni e le province autonome iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.</p>	<p>2. Il monitoraggio è effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi le regioni e le province autonome <del>iniziano</del> il monitoraggio è <b>avviato</b> entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.</p>	
<p>3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona 20 stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, <b>tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE.</b></p>	<p>3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona 20 stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, <b>tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni</b></p>	



TESTO PROPOSTO	EMENDAMENTI RICHIESTI	COMMENTI
<p>4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene effettuato almeno una volta l'anno.</p>		
<p>5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purché tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.</p>		
<p>6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione Europea, per conto dello stesso Ministero, i dati regionali di monitoraggio entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finché la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze."</p>	<p>6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione Europea, per conto dello stesso Ministero, i dati regionali di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finché la sostanza è presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze."</p>	
<p>g) il paragrafo A.2.6 (Stato chimico) della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:</p>		



## "A.2.6 STATO CHIMICO

Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco di priorità, selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4, gli standard di qualità ambientali così come riportati per le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente Allegato.

Le sostanze dell'elenco di priorità sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E).

Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.

Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel biota.

Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento ai fine della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di transizione.

**Tab. 1/A Standard di qualità ambientale nella colonna d'acqua e nel biota per le sostanze dell'elenco di priorità**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS <sup>1</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Altre acque di superficie	SQA-CMA <sup>4</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-CMA <sup>4</sup> Altre acque di superficie	SQA Biota <sup>12</sup>	Identificazione sostanza <sup>15</sup>
(1)	Alacloro	15972-60-8	0,3	0,3	0,7	0,7		P
(2)	Antracene	120-12-7	0,1	0,1	0,1	0,1		PP
(3)	Atrazina	1912-24-9	0,6	0,6	2,0	2,0		P
(4)	Benzene	71-43-2	10	8	50	50		P
(5)	Difenileteri bromurati <sup>5</sup>	32534-81-9			0,14	0,014	0,0085	PP
(6)	Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) <sup>6</sup>	7440-43-9	≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5)	0,2	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)	≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)		PP
(6 bis)	Tetracloruro di carbonio <sup>7</sup>	56-23-5	12	12	non applicabile	non applicabile		E
(7)	Cloroalcani C10-13 <sup>8</sup>	85535-84-8	0,4	0,4	1,4	1,4		PP
(8)	Clorfenvinfos	470-90-6	0,1	0,1	0,3	0,3		P
(9)	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	2921-88-2	0,03	0,03	0,1	0,1		P



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS <sup>1</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Altre acque di superficie	SQA-CMA <sup>4</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-CMA <sup>4</sup> Altre acque di superficie	SQA Biota <sup>12</sup>	Identificazione sostanza <sup>15</sup>
(9 bis)	Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin <sup>7</sup> Dieldrin <sup>7</sup> Endrin <sup>7</sup> Isodrin <sup>7</sup>	309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6	$\Sigma = 0,01$	$\Sigma = 0,005$	non applicabile	non applicabile		E
(9 ter)	DDT totale <sup>7,9</sup>	non applicabile	0,025	0,025	non applicabile	non applicabile	50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (pesci con meno 5% grassi)  100 $\mu\text{g}/\text{kg}$ p.f. (per i pesci con più del 5% grassi)	E
	para-para-DDT <sup>7</sup>	50-29-3	0,01	0,01	non applicabile	non applicabile		E
(10)	1,2-Dicloroetano	107-06-2	10	10	non applicabile	non applicabile		P
(11)	Diclorometano	75-09-2	20	20	non applicabile	non applicabile		P
(12)	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	117-81-7	1,3	1,3	non applicabile	non applicabile		PP
(13)	Diuron	330-54-1	0,2	0,2	1,8	1,8		P
(14)	Endosulfan	115-29-7	0,005	0,0005	0,01	0,004		PP
(15)	Fluorantene	206-44-0	0,0063	0,0063	0,12	0,12	30	P
(16)	Esaclorobenzene	118-74-1	0,005	0,002	0,05	0,05	10	PP
(17)	Esaclorobutadiene	87-68-3	0,05	0,02	0,6	0,6	55	PP
(18)	Esaclorocicloesano	608-73-1	0,02	0,002	0,04	0,02		PP
(19)	Isoproturon	34123-59-6	0,3	0,3	1,0	1,0		P
(20)	Piombo e composti	7439-92-1	1,2 <sup>13</sup>	1,3	14	14		P
(21)	<b>Mercurio e composti</b>	7439-97-6	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<del>0,07</del> <b>0.06</b>	<del>0,07</del> <b>0.06</b>	20	PP
(22)	Naftalene	91-20-3	2	2	130	130		P
(23)	Nichel e composti	7440-02-0	4 <sup>13</sup>	8,6	34	34		P
(24)	Nonilfenoli (4-nonilfenolo)	84852-15-3	0,3	0,3	2,0	2,0		PP
(25)	Ottifenoli ((4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo))	140-66-9	0,1	0,01	non applicabile	non applicabile		P
(26)	Pentaclorobenzene	608-93-5	0,007	0,0007	non applicabile	non applicabile		PP



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS <sup>1</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Altre acque di superficie	SQA-CMA <sup>4</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-CMA <sup>4</sup> Altre acque di superficie	SQA Biota <sup>12</sup>	Identificazione sostanza <sup>15</sup>
(27)	Pentaclorofenolo	87-86-5	0,4	0,4	1	1		P
(28)	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) <sup>11</sup>	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile		PP
	Benzo(a)pirene	50-32-8	1,7 10 <sup>-4</sup>	1,7 10 <sup>-4</sup>	0,27	0,027	5	PP
	Benzo(b)fluorantene	205-99-2	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	0,017	0,017	Cfr. nota 11	PP
	Benzo(k)fluorantene	207-08-9	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	0,017	0,017	Cfr. nota 11	PP
	Benzo(g,h,i)perilene	191-24-2	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	8,2 10 <sup>-3</sup>	8,2 10 <sup>-4</sup>	Cfr. nota 11	PP
	Indeno(1,2,3-cd)pirene	193-39-5	Cfr. nota 11	Cfr. nota 11	non applicabile	non applicabile	Cfr. nota 11	PP
(29)	Simazina	122-34-9	1	1	4	4		P
(29 bis)	Tetracloroetilene <sup>7</sup>	127-18-4	10	10	non applicabile	non applicabile		E
(29 ter)	Tricloroetilene <sup>7</sup>	79-01-6	10	10	non applicabile	non applicabile		E
(30)	Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione)	36643-28-4	0,0002	0,0002	0,0015	0,0015		PP
(31)	Triclorobenzene	12002-48-1	0,4	0,4	non applicabile	non applicabile		P
(32)	Triclorometano	67-66-3	2,5	2,5	non applicabile	non applicabile		P
(33)	Trifluralin	1582-09-8	0,03	0,03	non applicabile	non applicabile		PP
(34)	Dicofol	115-32-2	1,3 10 <sup>-3</sup>	3,2 10 <sup>-5</sup>	non applicabile (10)	non applicabile (10)	33	PP
(35)	Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	6,5 10 <sup>-4</sup>	1,3 10 <sup>-4</sup>	36	7,2	9,1	PP
(36)	Chinossifen	124495-18-7	0,15	0,015	2,7	0,54		PP
(37)	Diossine e composti diossina-simili	Cfr. la nota 10 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE			non applicabile	non applicabile	Somma di PCDD+P CDF+PC B-DL 0,0065 µg.kg <sup>-1</sup> TEQ <sup>14</sup>	PP
(38)	Aclonifen	74070-46-5	0,12	0,012	0,12	0,012		P
(39)	Bifenox	42576-02-3	0,012	0,0012	0,04	0,004		P



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
N.	Denominazione della sostanza	Numero CAS <sup>1</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Acque superficiali e interne <sup>3</sup>	SQA-MA <sup>2</sup> Altre acque di superficie	SQA-CMA <sup>4</sup> Acque superficiali interne <sup>3</sup>	SQA-CMA <sup>4</sup> Altre acque di superficie	SQA Biota <sup>12</sup>	Identificazione sostanza <sup>15</sup>
(40)	Cibutrina	28159-98-0	0,0025	0,0025	0,016	0,016		P
(41)	Cipermetrina	52315-07-8	$8 \cdot 10^{-5}$	$8 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-5}$		P
(42)	Diclorvos	62-73-7	$6 \cdot 10^{-4}$	$6 \cdot 10^{-5}$	$7 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-5}$		P
(43)	Esabromociclododecano (HBCDD)	Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE	0,0016	0,0008	0,5	0,05	167	PP
(44)	Eptacloro ed eptacloro epossido	76-44-8 / 1024-57-3	$2 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-8}$	$3 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$6,7 \cdot 10^{-3}$	PP
(45)	Terbutrina	886-50-0	0,065	0,0065	0,34	0,034		P

per quanto riguarda il parametro "mercurio e composti" lo standard di 20 microgrammi per chilo di peso fresco fissato per il biota risulta 25 volte minore dello standard previsto per la sicurezza alimentare dal regolamento UE 1881/2006 (0,5 milligrammi per chilo di peso fresco). Si ricorda infine che le osservazioni formulate dai servizi della Commissione nell'ambito dell'EU PILOT 7304/15 sullo SQA per il mercurio riguarda il valore di 0,03 microg/l nelle Acque superficiali interne, mentre nulla rilevano sull'SQA-MA per le Altre Acque di Superficie si suppone quindi che il valore 0,01microg/l sia stato ritenuto dai servizi della Commissione come adeguato a garantire un equivalente livello di protezione e se ne propone quindi il mantenimento; ai fini di dimostrare alla Commissione l'impegno a garantire comunque un adeguato livello di protezione si propone di mantenere per il Mercurio il precedente SQA-CMA pari a 0,06 microg/l per entrambi i tipi di acque.

**Unità di misura:** [ $\mu\text{g}/\text{l}$ ] per le colonne da (4) a (7); [ $\mu\text{g}/\text{kg}$  di peso umido] per la colonna (8)

#### 1.1. Note alla tabella 1/A

- 1 CAS: Chemical Abstracts Service.
- 2 Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
- 3 Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
- 4 Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.





- 5 Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.
- 6 Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO<sub>3</sub>/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO<sub>3</sub>/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO<sub>3</sub>/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO<sub>3</sub>/l e classe 5: ≥200 mg CaCO<sub>3</sub>/l).
- 7 Questa sostanza non è prioritaria, ma è uno degli altri inquinanti i cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
- 8 Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.
- 9 Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
- 10 Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per fissare un SQA-CMA.
- 11 Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), lo SQA per il biota e il corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzo(a)pirene può essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.
- 12 Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota è riferito ai pesci. Si può monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice purché lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. ~~A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 Biota Monitoring e n. 33 Analytical Methods for Biota Monitoring è resa disponibile una linea guida italiana con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.~~ SPOSTARE NELL'ARTICOLATO Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n.1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (G.U. L. 320 del 3.12.2011).
- 13 Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze. **È necessario che vengano messe a disposizione le metodiche per valutare le concentrazioni biodisponibili**
- 14 PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- 15 Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della



direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorità individuate dalle "direttive figlie" della direttiva 76/464/CE.

**Tab. 2/A Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione**

NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA <sup>(1) (2)</sup>
	<b>Metalli</b>	<b>mg/kg s.s</b>
7440-43-9	Cadmio	0,3
7439-97-6	Mercurio	0,3
7439-92-1	Piombo	30
	<b>Organo metalli</b>	<b>µg/kg</b>
	Tributilstagno	5
	<b>Policiclici Aromatici</b>	<b>µg/kg</b>
120-12-7	Antracene	24
91-20-3	Naftalene	35
	<b>Pesticidi</b>	
309-00-2	Aldrin	0,2
319-84-6	Alfa esaclorocicloesano	0,2
319-85-7	Beta esaclorocicloesano	0,2
58-89-9	Gamma esaclorocicloesano lindano	0,2
	DDT <sup>(3)</sup>	1
	DDD <sup>(3)</sup>	0,8
	DDE <sup>(3)</sup>	1,8
60-57-1	Dieldrin	0,2

**1.2. Note alla tabella 2/A**

- (1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di qualità ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
- (2) In considerazione della complessità della matrice sedimento è ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
- (3) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

**Tab. 3/A Standard di qualità ambientale nei sedimenti nei corpi idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei siti per l'analisi della tendenza**




NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA
	<b>Metalli</b>	<b>mg/kg s.s</b>
7440-43-9	Cadmio	0,3
7439-97-6	Mercurio (1)	0,3
7439-92-1	Piombo	30
	<b>Organo metalli</b>	<b>µg/kg</b>
	Tributilstagno	5
	<b>Politiclici Aromatici (1)</b>	<b>µg/kg</b>
50-32-8	Benzo(a)pirene(1)	30
205-99-2	Benzo(b)fluorantene(1)	40
207-08-9	Benzo(k)fluorantene(1)	20
191-24-2	Benzo(g,h,i) perilene(1)	55
193-39-5	Indenopirene(1)	70
120-12-7	Antracene	24
206-44-0	Fluorantene (1)	110
91-20-3	Naftalene	35
	<b>Pesticidi</b>	
309-00-2	Aldrin	0,2
319-84-6	Alfa esaclorocicloesano	0,2
319-85-7	Beta esaclorocicloesano	0,2
58-89-9	Gamma lindano esaclorocicloesano	0,2
	DDT <sup>(2)</sup>	1
	DDD <sup>(2)</sup>	0,8
	DDE <sup>(2)</sup>	1,8
60-57-1	Dieldrin	0,2
118-74-1	Esaclorobenzene(1)	0,4
	<b>PCB e Diossine(1)</b>	
	Sommat. T.E. PCDD,PCDF <sup>(3)</sup> (Diossine e Furani) e PCB diossina simili	$2 \times 10^{-3}$

### 1.3. Note alla tabella 3/A

(1) Sostanze per cui è definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.

(2) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.

(3) Elenco congeneri e relativi Fattori di Tossicità Equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB Diossina simili (WHO, 2005):




<b>Congenere</b>	<b>I-TEF</b>
<b>Policlorodibenzofurani</b>	
2,3,7,8 T4CDD	1
1,2,3,7,8 P5CDD	0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDD	0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDD	0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDD	0,01
OCDD	0,001
<b>Policlorodibenzofurani</b>	
2,3,7,8 T4CDF	0,1
1,2,3,7,8 P5CDF	0,05
2,3,4,7,8 P5CDF	0,5
1,2,3,4,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,6,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,7,8,9 H6CDF	0,1
2,3,4,6,7,8 H6CDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8 H7CDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9 H7CDF	0,01
OCDF	0,001

<b>Congenere PCB Diossina simili</b>	<b>WHO TEF</b>
PCB 77	0,0001
PCB 81	0,0003
PCB 126	0,1
PCB 169	0,03
PCB 105	0,00003
PCB 114	0,00003
PCB 118	0,00003
PCB 123	0,00003
PCB 156	0,00003
PCB 157	0,00003
PCB 167	0,00003
PCB 170	0,00003
PCB 189	0,00003





	<p>g bis) il MATTM, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring rende disponibili istruzioni tecniche specifiche per l'attuazione operativa del monitoraggio del biota contenenti, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo di taxa di biota alternativi a quelli indicati nella tabella 1A ai fini della classificazione ed i criteri per definizione dello stato di qualità;</p>	<p>trattandosi di una disposizione di previsione non si corretto che sia collocata come nota alla tabella</p>
<p>h) il paragrafo A.2.6.1 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è soppresso;</p>		
<p>i) la tabella 1/B del paragrafo A.2.7 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituita dalla seguente:</p>		



Tab. 1/B

	CAS	Sostanza	SQA-MA <sup>(1)</sup> (µg/l)	
			Acque superficiali interne <sup>(2)</sup>	Altre acque di superficie <sup>(3)</sup>
1	7440-38-2	Arsenico	10	5
2	2642-71-9	Azinfos etile	0,01	0,01
3	86-50-0	Azinfos metile	0,01	0,01
4	25057-89-0	Bentazone	0,5	0,2
5	95-51-2	2-Cloroanilina	1	0,3
6	108-42-9	3-Cloroanilina	2	0,6
7	106-47-8	4-Cloroanilina	1	0,3
8	108-90-7	Clorobenzene	3	0,3
9	95-57-8	2-Clorofenolo	4	1
10	108-43-0	3-Clorofenolo	2	0,5
11	106-48-9	4-Clorofenolo	2	0,5
12	88-73-3	1-Cloro-2-nitrobenzene	1	0,2
13	121-73-3	1-Cloro-3-nitrobenzene	1	0,2
14	100-00-5	1-Cloro-4-nitrobenzene	1	0,2
15	-	Cloronitrotolueni <sup>(4)</sup>	1	0,2
16	95-49-8	2-Clorotoluene	1	0,2
17	108-41-8	3-Clorotoluene	1	0,2
18	106-43-4	4-Clorotoluene	1	0,2
19	74440-47-3	Cromo totale	7	4
20	94-75-7	2,4 D	0,5	0,2
21	298-03-3	Demeton	0,1	0,1
22	95-76-1	3,4-Dicloroanilina	0,5	0,2
23	95-50-1	1,2 Diclorobenzene	2	0,5



	CAS	Sostanza	SQA-MA <sup>(1)</sup> (µg/l)	
			Acque superficiali interne <sup>(2)</sup>	Altre acque di superficie <sup>(3)</sup>
24	541-73-1	1,3 Diclorobenzene	2	0,5
25	106-46-7	1,4 Diclorobenzene	2	0,5
26	120-83-2	2,4-Diclorofenolo	1	0,2
27	60-51-5	Dimetoato	0,5	0,2
28	122-14-5	Fenitrothion	0,01	0,01
29	55-38-9	Fention	0,01	0,01
30	330-55-2	Linuron	0,5	0,2
31	121-75-5	Malation	0,01	0,01
32	94-74-6	MCPA	0,5	0,2
33	93-65-2	Mecoprop	0,5	0,2
34	10265-92-6	Metamidofos	0,5	0,2
35	7786-34-7	Mevinfos	0,01	0,01
36	1113-02-6	Ometoato	0,5	0,2
37	301-12-2	Ossidemeton-metile	0,5	0,2
38	56-38-2	Paration etile	0,01	0,01
39	298-00-0	Paration metile	0,01	0,01
40	93-76-5	2,4,5 T	0,5	0,2
41	108-88-3	Toluene	5	1
42	71-55-6	1,1,1 Tricloroetano	10	2
43	95-95-4	2,4,5-Triclorofenolo	1	0,2
44	88-06-2	2,4,6-Triclorofenolo	1	0,2
45	5915-41-3	Terbutilazina (incluso metabolita)	0,5	0,2
46	-	Composti del Trifenilstagno	0,0002	0,0002
47	1330-20-7	Xileni <sup>(5)</sup>	5	1
48		Pesticidi singoli <sup>(6)</sup>	0,1	0,1





	CAS	Sostanza	SQA-MA <sup>(1)</sup> (µg/l)	
			Acque superficiali interne <sup>(2)</sup>	Altre acque di superficie <sup>(3)</sup>
49		Pesticidi totali <sup>(7)</sup>	1	1
50	375-22-4	Acido perfluorobutanoico (PFBA) <sup>(8)</sup>	7	1,4
51	2706-90-3	Acido perfluoropentanoico (PFPeA) <sup>(8)</sup>	3	0,6
52	307-24-4	Acido perfluoroesanoico (PFHxA) <sup>(8)</sup>	1	0,2
53	375-73-5	Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) <sup>(8)</sup>	3	0,6
54	335-67-1	Acido perfluorooctanoico (PFOA) <sup>(8)</sup>	0,1	0,02

### Note alla tabella 1/B

(1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).

(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque transizione.

(4) Cloronitrotolueni: lo standard è riferito al singolo isomero.

(5) Xileni: lo standard di qualità si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).

(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 µg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potrà essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e internazionale che ne giustifichino una variazione.

(7) Per i Pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 µg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 µg/l.

(8) Per le sostanze perfluorate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le Autorità di Bacino, le regioni e le province autonome elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorità di Bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che è attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano già evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorità di Bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente operativi.



I) il paragrafo A.2.7.1 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:

**"A.2.7.1 Standard di qualità ambientale per altre sostanze, non appartenenti all'elenco di priorità, nei sedimenti per i corpi idrici marino-costieri e di transizione**

Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'allegato 8. Tali standard di qualità ambientale possono essere utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.

**Tabella 3/B:**

NUMERO CAS	PARAMETRI	SQA-MA <sup>(1)</sup>
	<b>Metalli</b>	<b>mg/kg s.s</b>
7440-38-2	Arsenico	12
7440-47-3	Cromo totale	50
	Cromo VI	2
	<b>Polieicielici Aromatici PCB</b>	<b>µg/kg s.s.</b>
	PCB totali <sup>(2)</sup>	8

**Note alla tabella 3/B**

- (1) Standard di qualità ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).  
 (2) PCB totali, lo standard è riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180."



**m)** il sottopunto 1.4.1, del punto 1.4. "Informazioni per l'analisi di tendenza" del paragrafo A.2.8. ter, della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:

"1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e le provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:

- a) antracene;
- b) difenilettere bromurato
- c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);
- d) cloroalcani, C10-13 (7);
- e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);
- f) fluorantene;
- g) esaclorobenzene;
- h) esaclorobutadiene;
- i) esaclorocicloesano;
- l) piombo e composti;
- m) mercurio e composti;
- n) pentaclorobenzene;
- o) benzo(a)pirene;
- p) benzo(b)fluorantene;
- q) benzo(k)fluorantene;
- r) benzo(g,h,i)perilene;
- s) indeno(1,2,3-cd)pirene;
- t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione).

- u) dicofol
- v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS)
- z) chinossifen
- aa) diossine e composti diossina-simili
- bb) esabromociclododecano (HBCDD)
- cc) eptacloro ed eptacloro epossido."

n) il paragrafo A. 2.8. quater della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituito dal seguente:

"A. 2.8. quater

(Numeri UE Sostanze Prioritarie)

**Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie**

Numero	Numero CAS <sup>1</sup>	Numero UE <sup>2</sup>	Denominazione della sostanza prioritaria <sup>3</sup>	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1)	15972-60-8	240-110-8	Alacloro	
(2)	120-12-7	204-371-1	Antracene	X
(3)	1912-24-9	217-617-8	Atrazina	
(4)	71-43-2	200-753-7	Benzene	
(5)	non applicabile	non applicabile	Difenileteri bromurati	X <sup>4</sup>
(6)	7440-43-9	231-152-8	Cadmio e composti	X
(7)	85535-84-8	287-476-5	Cloro alcani, C10-13	X
(8)	470-90-6	207-432-0	Clorfenvinfos	
(9)	2921-88-2	220-864-4	Clorpirifos (Clorpirifos etile)	
(10)	107-06-2	203-458-1	1,2-dicloroetano	
(11)	75-09-2	200-838-9	Diclorometano	
(12)	117-81-7	204-211-0	Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)	X
(13)	330-54-1	206-354-4	Diuron	
(14)	115-29-7	204-079-4	Endosulfan	X
(15)	206-44-0	205-912-4	Fluorantene	



Numero	Numero CAS <sup>1</sup>	Numero UE <sup>2</sup>	Denominazione della sostanza prioritaria <sup>3</sup>	Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(16)	118-74-1	204-273-9	Esaclorobenzene	X
(17)	87-68-3	201-765-5	Esaclorobutadiene	X
(18)	608-73-1	210-168-9	Esaclorocicloesano	X
(19)	34123-59-6	251-835-4	Isoproturon	
(20)	7439-92-1	231-100-4	Piombo e composti	
(21)	7439-97-6	231-106-7	Mercurio e composti	X
(22)	91-20-3	202-049-5	Naftalene	
(23)	7440-02-0	231-111-4	Nichel e composti	
(24)	non applicabile	non applicabile	Nonilfenoli	X <sup>5</sup>
(25)	non applicabile	non applicabile	Ottifenoli <sup>6</sup>	
(26)	608-93-5	210-172-0	Pentaclorobenzene	X
(27)	87-86-5	201-778-6	Pentaclorofenolo	
(28)	non applicabile	non applicabile	Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) <sup>7</sup>	X
(29)	122-34-9	204-535-2	Simazina	
(30)	non applicabile	non applicabile	Tributilstagno (composti)	X <sup>8</sup>
(31)	12002-48-1	234-413-4	Triclorobenzeni	
(32)	67-66-3	200-663-8	Triclorometano (cloroformio)	
(33)	1582-09-8	216-428-8	Trifluralin	X
(34)	115-32-2	204-082-0	Dicofol	X
(35)	1763-23-1	217-179-8	Acido perfluorottansolfonico e suoi sali (PFOS)	X
(36)	124495-18-7	non applicabile	Chinossifen	X
(37)	non applicabile	non applicabile	Diossine e composti diossina-simili	X <sup>9</sup>
(38)	74070-46-5	277-704-1	Aclonifen	
(39)	42576-02-3	255-894-7	Bifenox	
(40)	28159-98-0	248-872-3	Cibutrina	
(41)	52315-07-8	257-842-9	Cipermetrina <sup>10</sup>	
(42)	62-73-7	200-547-7	Diclorvos	
(43)	non applicabile	non applicabile	Esabromociclododecani (HBCDD)	X <sup>11</sup>
(44)	76-44-8 / 1024-57-3	200-962-3 / 213-831-0	Eptacloro ed eptacloro epossido	X
(45)	886-50-0	212-950-5	Terbutrina	



- 1 CAS: Chemical Abstracts Service.
- 2 Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).
- 3 Nel fissare gli standard di qualità ambientale, nel caso di gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.
- 4 Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifenil etero (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).
- 5 Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).
- 6 Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).
- 7 Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.
- 8 Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).
- 9 Si riferisce ai seguenti composti:
- 7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)
- 10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)
- 12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4,4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).
- 10 CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela isomerica di cipermetrina,  $\alpha$ -cipermetrina (CAS 67375-30-8),  $\beta$ -cipermetrina (CAS 65731-84-2),  $\theta$ -cipermetrina (CAS 71691-59-1) e  $\zeta$ -cipermetrina (52315-07-8).
- 11 Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6),  $\alpha$ -esabromociclododecano (CAS 134237-50-6),  $\beta$ -esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e  $\gamma$ -esabromociclododecano (CAS 134237-52-8)."

o) al paragrafo A.2.8.-bis B. *Calcolo dei valori medi* della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza, dopo



la lettera c) aggiungere le modifiche all'allegato I della dir. 2008/105/CE introdotte dall'art. 2 paragrafo 6) lett. b) della direttiva 2013/39/UE di seguito richiamato:

[...]

Tuttavia, conformemente all'allegato V, sezione 1.3.4, della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione nella determinazione della conformità al relativo SQA-CMA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

o) al paragrafo A.3.5 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza, dopo le parole: "piano di tutela delle acque" è aggiunto il seguente periodo:

"La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, può essere ridotta, purché tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del monitoraggio.";

p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5, della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza:

1) all'ultima riga, dopo le parole: "Sostanze dell'elenco di priorità", è inserita la seguente nota (18):

"(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella



<p>corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformità all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.";</p>	
<p>2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola: "acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota";</p>	
<p><b>q)</b> alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della Sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza:</p>	
<p>1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorità", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e annuale in sedimenti";</p>	
<p>2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorità" la nota (14) è sostituita dalla seguente:</p>	
<p>"(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata è inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformità all'articolo 78 - nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.";</p>	
<p><b>r)</b> al paragrafo A.3.6 della sezione A "Stato delle acque superficiali" della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza, dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." è aggiunto il seguente</p>	





periodo:	
"Eventuali saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI.";	
s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione A "Stato delle acque superficiali", della Parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla Parte Terza è sostituita dalla seguente:	

**"Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato Elevato, Buono e Sufficiente per gli elementi chimici a sostegno**

Stato Elevato	La media delle concentrazioni delle sostanze di sintesi, misurate nell'arco di un anno, sono minori o uguali ai limiti di quantificazione delle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili. Le concentrazioni delle sostanze di origine naturale ricadono entro i livelli di fondo naturale.
Stato Buono	La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell'arco di un anno, è conforme allo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B, lettera A.2.7, del presente allegato e successive modifiche e integrazioni.
Stato Sufficiente	La media delle concentrazioni di una sostanza chimica, monitorata nell'arco di un anno, supera lo standard di qualità ambientale di cui alla tab. 1/B lettera A.2.7, del presente allegato e successive modifiche e integrazioni.

<b>Articolo 2</b>	<b>Articolo 2</b>
<b>Disposizioni finanziarie</b>	<b>Disposizioni finanziarie</b>
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	<del>1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</del>

